

Ambiente. Il modello si potrà utilizzare per le dichiarazioni in scadenza in aprile

Vecchio Mud confermato con riserva di integrazioni

Paola Ficco

Il Mud dello scorso anno vale anche per la **dichiarazione riferita al 2015** e per quelle degli anni futuri (Sistri permettendo).

È questa la novità fondamentale del Dpcm 21 dicembre 2015 relativo al Mud, il modello unico di dichiarazione ambientale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015. Il nuovo Mud conferma il vecchio modello di cui al Dpcm del 17 dicembre 2014, ma dispone anche per gli anni successivi, poiché quel modello del 2014 «sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare ... entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistri».

Quindi, il nuovo Dpcm del 2015 non reca alcun allegato, ma si riserva di fornire informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al Dpcm 17 dicembre 2014. Queste informazioni saranno rese disponibili sui seguenti siti internet: www.sviluppoeconomico.gov.it;

www.minambiente.it;

www.isprambiente.gov.it;

MODALITÀ COMPILATIVE

Ulteriori informazioni saranno fornite sui siti istituzionali mentre non cambieranno le sanzioni previste

co.gov.it; www.unioncamere.it; www.infocamere.it; www.ecocerved.it.
È allora necessario che tutti coloro i quali sono obbligati al Mud consultino con particolare attenzione tali siti al fine di poter reperire le informazioni necessarie per la compilazione del modello e la sua consegna entro il 30 aprile 2016 alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'unità locale cui è riferita la dichiarazione (chi effettua solo trasporto e gli intermediari senza detenzione lo presentano alla Cciaa della provincia ove l'impresa ha la sede legale).

I soggetti interessati, infatti, dovranno dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.

Il rinvio a future informazioni aggiuntive rende evidente che le modifiche al Mud non erano ancora pronte e che, quindi, esso cambierà. Tuttavia, con la pubblicazione del Decreto 21 dicembre 2015 si eviterà di far slittare in avanti la data del 30 aprile 2016. Infatti, l'articolo 6, comma 2-bis della legge 70/1994 stabilisce che se le modifiche e le integrazioni sono apportate al Mud, nell'anno successivo a quello di riferimento e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale con Dpcm entro il 1° marzo, «il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto». Quindi, se il Dpcm in esame non fosse stato pubblicato entro la fine del 2015 e il provvedimento completo di modifiche e integrazioni avesse

trovato la via della Gazzetta solo entro il prossimo 1° marzo, il termine di presentazione del Mud sarebbe slittato di sei mesi dal giorno della pubblicazione, coinvolgendo il consueto 30 aprile e procurando sicuramente scompiglio nella già non semplice vita delle imprese italiane.

Il Mud, dunque, a dispetto delle apparenze cambierà. Le sanzioni invece non cambieranno: l'articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (Legge 125/2013) stabilisce, così, che fino al 31 dicembre 2016 (come previsto dal Dl milleproroghe in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) continuano ad applicarsi (anche) le sanzioni relative al Mud di cui all'articolo 258, commi 1 e 5, Dlgs 152/2006 (nella versione precedente alla modifica del Dlgs 205/2010) anche per l'omessa, incompleta o inesatta presentazione del Mud (sanzione amministrativa pecuniaria dal 2.600 a 15.500 euro). Si aggiunge la presentazione in ritardo entro il 29 giugno (sanzione amministrativa pecuniaria dal 26 a 160 euro).

Le indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute, sono invece colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.